



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Piazza IV Novembre 75/H – Telefono 0572 9590 – Telefax 0572 52283

Sito Internet www.comune.monsummano-terme.pt.it – P.E.C. comune.monsummano@postacert.toscana.it

ALL. “C”

U.O.C.

PATTO DI INTEGRITA'

**tra il Comune di Monsummano Terme e i partecipanti alla gara
sottoscritto ai sensi dell'art. 1 co. 17 della L. 190/2012**

Affidamento del servizio di gestione e di coordinamento del Museo di Arte Contemporanea e del '900 e del Museo della Città e del Territorio e per l'affidamento dei servizi integrativi bibliotecari ed archivistici del Comune di Monsummano Terme per il periodo dal 31 Gennaio 2026 al 31 Luglio 2027 mediante procedura negoziata telematica su START ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023

CIG: B9646A7E36

Per ogni gara di importo superiore ai 40.000 euro, questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta di ciascun partecipante della gara in oggetto, pena l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 17 della L. 190/2012

**Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal
Comune di Monsummano Terme**

la Ditta (di seguito denominata Ditta), con sede legale
in, vian.....codice
fiscale/P.IVA, rappresentata da in
qualità di

VISTO

-La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza. adozione del PTPCT del triennio 2025/2027 - adottato con Deliberazione G.C. N. 47 del 13 marzo 2025.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Art. 1 -

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

-a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

-a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

-a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai responsabili

e/o a ogni soggetto addetto al procedimento di gara ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti allo svolgimento della fase esecutiva del contratto;

-a segnalare eventuali relazioni di parentela, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dipendente della Stazione Appaltante e/o degli enti fruitori del servizio;

-ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

-a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

-a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Dichiara, inoltre, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

- Art. 2 -

L'impresa dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Monsummano Terme, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

L'impresa, dà altresì atto, di essere consapevole che eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione di quanto stabilito dal presente articolo ed in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 sono nulli e comporteranno il divieto per l'impresa stessa, per i tre anni successivi al loro conferimento, di contrattare con le pubbliche amministrazioni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essa riferiti.

- Art. 3 -

La ditta prende nota e accetta che, ferme restando le specifiche sanzioni di cui al precedente art. 2, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

-esclusione del concorrente dalla gara;

-escussione della cauzione di validità dell'offerta;

-risoluzione del contratto;

-escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

- Art. 4 -

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto onde formarne parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato.

- Art. 5 -

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata sottoscrizione del presente patto costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L.190/2012.

- Art. 6 -

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà deferita, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., al Giudice ordinario del Foro di Pistoia.

Luogo e data

per la ditta